



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
dal Ministro per gli affari europei, il PNRR
e le politiche di coesione (FOTI)
e dal Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2025

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 19 |
| Disegno di legge | » | 45 |
| Testo del decreto-legge | » | 46 |

ONOREVOLI SENATORI. -

Il decreto-legge interviene per assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Il **Capo I** interviene in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si compone degli articoli da 1 a 4.

Nello specifico, la proposta normativa di cui all'**articolo 1** è necessaria e urgente per consentire il raggiungimento del *target* PNRR previsto per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 del PNRR. In particolare, detta riforma è stata realizzata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022 recante misure per la riforma degli istituti tecnici, nei termini previsti dalla misura M4C1 - 5, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Con riferimento all'attuazione della riforma, l'articolo 26, comma 1 e la misura M4C1-10*bis* prevedono l'adozione di un decreto avente natura regolamentare con il quale abrogare o modificare il vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Detto decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2024, ma non è possibile completare il complesso *iter* di emanazione entro il termine previsto dalla misura M4C1-10 *bis*. Ne consegue, pertanto, che tale obiettivo si possa conseguire solo attraverso norma primaria d'urgenza, auto-applicativa, che non preveda atti attuativi ulteriori. Per tale ragione, nell'introducendo articolo 26-*bis* non è presente il riferimento all'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire il modello di "Certificato di competenze" e le modalità di rilascio dello stesso (come previsto, invece, dall'articolo 26 del citato decreto-legge n. 144/2022). Nello specifico, la proposta normativa in esame, che riprende i nuclei fondanti del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare, è essenziale per consentire il raggiungimento del *target* nei tempi previsti, consolidando al **comma 1**, con l'introducendo articolo 26-*bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 144/2022 e prevedendo che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis*, pienamente aderente all'Allegato 1 del citato schema di d.P.R., e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di

cui all'Allegato 2-ter, adeguatamente integrato nella parte introduttiva, al fine di rendere la norma ancora più auto-applicativa, indicando in maniera esplicita l'articolazione dell'area generale e dell'area di indirizzo riferite al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. Si prevede, altresì, che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 144/2022, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, sia definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La riforma degli istituti tecnici di cui al medesimo comma 1 è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte. Inoltre, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del citato decreto-legge n. 144/2022, come detto, si dispone il rilascio da parte degli istituti tecnici, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.

A meri fini di coerenza normativa, si dispone, altresì, la soppressione del secondo periodo sia del comma 2, n. 2), sia del comma 3.

A salvaguardia della gerarchia delle fonti del diritto e, conseguentemente, della coerenza del sistema sinora disciplinato da decreti di natura regolamentare (gli istituti tecnici sono attualmente regolati con il d.P.R. n. 88/2010), il **comma 2**, infine, rimanda il futuro riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'**articolo 2** reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti - M4C1 del PNRR. Il PNRR, infatti, ha previsto una radicale riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1), che ha introdotto requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, prevedendo, in particolare, la necessità del previo possesso del requisito dell'abilitazione all'insegnamento, la quale è stata, a sua volta, integralmente rivista e rafforzata dalla riforma medesima, prevedendone il livello esclusivamente universitario. Inoltre, la riforma sul reclutamento ha previsto la limitazione dell'eccessiva mobilità e un chiaro collegamento tra la progressione di carriera, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo. In particolare, l'articolo 59, commi da 10 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - prevede che le procedure concorsuali ordinarie destinate al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano bandite con cadenza annuale su tutti i posti vacanti e disponibili, come già stabilito dall'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella consapevolezza delle peculiarità del sistema scolastico italiano e dell'alta incidenza del fenomeno del precariato, che il nuovo meccanismo introdotto dal PNRR mira a ridurre nel medio-lungo periodo, le norme vigenti prevedono alcune misure volte a favorire l'immissione in ruolo anche di docenti precari. In particolare, il comma 10-bis del citato art. 59, reca una particolare forma di salvaguardia nei confronti del personale precario in possesso di almeno 36 mesi di servizio, prevedendo *"una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124."* Lo stesso decreto-legge n. 36 del 2022, attuativo della riforma PNRR in parola, intervenendo sul testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 5, comma 4, ha previsto che possano partecipare alle procedure concorsuali ordinarie in via ordinamentale "coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124". Con l'attuazione della riforma il concorso è diventato il principale strumento di reclutamento valorizzando il merito e la qualità della formazione dei docenti attraverso un percorso selettivo a differenza del passato nel quale le immissioni in ruolo avvenivano soprattutto attraverso altri canali di stabilizzazione del personale precario attraverso le graduatorie. La prima applicazione della riforma PNRR, tenuto conto dell'andamento del I° concorso PNRR bandito per 44.654 posti (Concorso infanzia e primaria: DM 26 ottobre 2023, n. 206 - DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023 e Concorso secondaria di I e di II grado: DM 26 ottobre 2023, n. 205 - DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 - Target UE - Q4 2024: 20.000 docenti assunti) e del II° concorso PNRR bandito per 19.032 posti (Concorso infanzia e primaria: DDG 10 dicembre 2024, n. 3060, Concorso secondaria di I e di II grado: DDG 10 dicembre 2024, n. 3059, Target UE - Q3 2025: 20.000 docenti assunti), consente di trarre alcune valutazioni preliminari in merito all'operatività del nuovo sistema sul reclutamento. In particolare, la cadenza annuale dei concorsi impone che il relativo bando sia emanato nei primi mesi dell'anno scolastico, per consentire l'espletamento delle procedure e la loro conclusione in tempo utile per poter procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti all'anno scolastico di riferimento. Le tempistiche dell'emanazione dei bandi non consentono, infatti, di tenere in considerazione ai fini delle disponibilità dei posti da mettere a bando né l'esito dei pensionamenti per l'anno scolastico di riferimento né lo sviluppo delle operazioni di mobilità. Con specifico riferimento all'anno scolastico 2024/2025, espletate le

operazioni di mobilità, i posti rimasti vacanti all'esito delle procedure assunzionali più risalenti sono stati assegnati ai vincitori del primo concorso PNRR (DDG 2575 e 2576 del 2023) che, come è noto, prevede che il numero dei vincitori sia determinato in misura pari ai posti messi a bando, con possibilità di reintegrazione della graduatoria solo a fronte di rinuncia da parte dei vincitori. Pertanto, qualora il numero dei posti vacanti dopo la mobilità risulti maggiore del numero dei posti a bando, la differenza non può ad oggi essere assegnata al personale di ruolo, determinando la disponibilità dei suddetti posti per una supplenza. Ed infatti, come noto, il sistema prevede che i posti vacanti rimasti tali ad esito delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato, al fine di poter assicurare il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica ed il diritto allo studio dei cittadini ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, vengano assegnati con contratto a tempo determinato fino al 31/08 dell'anno scolastico di riferimento. Per meglio chiarire quanto sin qui rappresentato, si evidenzia a titolo esemplificativo, che in Lombardia la classe A022 (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA nella scuola secondaria di I grado) ha avuto 998 disponibilità dopo i movimenti per l'a.s. 2024/2025; dal concorso PNRR 1, bandito per 698 posti, sono stati assunti tutti i 698 vincitori (comprensivi degli eventuali scorrimenti effettuati a seguito di rinunce), lasciando vacanti 300 posti, assegnati per l'a.s. 2024/2025 a supplenze annuali. I medesimi effetti, a norme invariate, si produrranno anche per l'a.s. 2025/2026, con riferimento al cosiddetto concorso PNRR2 (DDG 3059 e 3060 del 2024). Inoltre, è emerso che nonostante la cadenza annuale dei concorsi e le rinnovate modalità di reclutamento introdotte dal PNRR, molte cattedre rimangono comunque vacanti a causa dell'oggettiva mancanza di un numero adeguato di vincitori, ovvero addirittura di aspiranti, in ragione delle peculiarità dei territori o della classe di concorso. Al riguardo, si riporta di seguito una tabella che evidenzia come i posti banditi su determinate classi di concorso siano rimasti non assegnabili in entrambe le procedure concorsuali PNRR in quanto ha presentato istanza di partecipazione un numero di aspiranti inferiore ai posti banditi:

| Regioni | Codice | Posti a bando PNRR1 | Numero candidati PNRR1 | Posti non assegnabili PNRR1 | Posti a bando PNRR2 | Numero candidati PNRR2 | Posti non assegnabili PNRR2 |
|----------------|--------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| EMILIA ROMAGNA | ADEE | 445 | 88 | 357 | 289 | 113 | 176 |
| FRIULI V.G. | A040 | 17 | 13 | 4 | 17 | 6 | 11 |
| FRIULI V.G. | ADEE | 101 | 14 | 87 | 77 | 10 | 67 |
| LIGURIA | ADEE | 241 | 17 | 224 | 215 | 19 | 196 |
| LOMBARDIA | A035 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| LOMBARDIA | A040 | 93 | 92 | 1 | 112 | 72 | 40 |
| LOMBARDIA | ADAA | 257 | 84 | 173 | 142 | 103 | 39 |

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | | | | | |
|---------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| LOMBARDIA | ADEE | 2402 | 171 | 2231 | 2036 | 217 | 1.819 |
| PIEMONTE | A033 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| PIEMONTE | A038 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PIEMONTE | ADAA | 136 | 39 | 97 | 108 | 31 | 77 |
| PIEMONTE | ADEE | 793 | 48 | 745 | 689 | 50 | 639 |
| SARDEGNA | A043 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| VENETO | A043 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 2 |
| VENETO | ADMM | 307 | 186 | 121 | 47 | 24 | 23 |
| TOTALE | | 4799 | 754 | 4045 | 3746 | 652 | 3094 |

I dati riportati evidenziano che 7.139 posti complessivi (pari all'11% dei posti a bando) non hanno avuto un numero sufficiente di aspiranti in entrambe le procedure; in altri casi, il medesimo fenomeno si è manifestato solo in una procedura. Alla luce di quanto sopra, la proposta normativa in esame si propone di ridurre ulteriormente il ricorso alle supplenze prevedendo ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti un sistema che consente, in subordine alle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi ordinari, anche l'utilizzo di coloro che hanno superato le prove di concorso ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. Tali soggetti - a differenza del passato - sono il frutto del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato che prevede un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato avendo, inoltre, superato un concorso pubblico nazionale, soggiacendo al periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'ipotesi normativa in esame si prefigge, ferma restando la riforma del reclutamento, di introdurre misure volte a minimizzare il ricorso ai contratti a tempo determinato, favorendo l'immissione in ruolo di soggetti provenienti dal nuovo percorso di specializzazione e dal superamento del concorso, in luogo dell'utilizzo, peraltro a tempo determinato, di altri soggetti in possesso di una mera anzianità di servizio da precario. In particolare, il **comma 1** della proposta normativa prevede la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. A tal fine - in analogia con quanto previsto in generale per tutti i concorsi delle pubbliche amministrazioni (v. art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001) - la disposizione prevede l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura pari al 30% dei posti banditi. La percentuale del 30%

è stata inserita al fine di soddisfare la richiesta della Commissione europea di introdurre un ulteriore elemento qualitativo di graduazione dei candidati risultati idonei. La norma proposta si muove nel solco dettato dall'articolo 59, commi da 10 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - che ha previsto che le procedure concorsuali ordinarie destinate al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano bandite con cadenza annuale, secondo modalità semplificate, su tutti i posti vacanti e disponibili, come già stabilito dall'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ed infatti, la norma si limita a operare su quei posti che a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali risultano rimasti vacanti e disponibili consentendo che gli stessi possano essere coperti mediante integrazione delle graduatorie dei concorsi svolti ai sensi della riforma sul reclutamento del PNRR con i soggetti che hanno superato le relative prove di concorso ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. Diversamente, le cattedre scoperte sarebbero assegnate a supplenti mediante contratto a tempo determinato utilizzando le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si ricorda che solo la prima delle GPS è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione. Resta fermo il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori dei singoli concorsi e l'utilizzo degli idonei non impatta sui posti destinati ai successivi concorsi, infatti la norma specifica che si attinge alla quota del 30% *"fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*. La disposizione, inoltre, chiarisce l'ordine di utilizzo delle graduatorie integrate stabilendo che si faccia ricorso alla priorità temporale e quindi partendo dalla graduatoria del primo concorso PNRR. La norma fa salvo il primo periodo della lettera d), comma 10, articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ai sensi del quale la formazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi avviene nel limite dei posti messi a concorso *"fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali"*. Pertanto, la quota del 30% è aggiuntiva rispetto all'integrazione della graduatoria con le eventuali rinunce ed è fatta a valle delle stesse. Il **comma 2** della disposizione normativa introduce i commi 3-ter e 3-quater all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In particolare, il nuovo comma 3-ter prevede l'istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna regione utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 della disposizione. A tale elenco possono iscriversi tutti gli aspiranti docenti che hanno superato

un concorso bandito a decorrere dal 2020. L'elenco è utilizzabile a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 per le immissioni in ruolo residuali anche in regioni diverse rispetto a quelle di svolgimento del concorso da parte dei singoli iscritti. È possibile iscriversi nell'elenco di una sola regione alla volta. Tale disposizione trova la sua ratio nel cercare una soluzione alla mancanza di efficacia delle procedure concorsuali nelle regioni del nord dando la possibilità agli aspiranti docenti che hanno superato le prove concorsuali di poter accedere ai ruoli su posti lasciati vacanti. Tenuto conto, infatti, che il sistema italiano registra da sempre un divario rilevante di aspiranti docenti in talune zone del territorio e in particolari classi di concorso, questa misura consente di offrire una opportunità di immissione in ruolo a docenti provenienti dal nuovo percorso di specializzazione e dal superamento di una prova concorsuale, in luogo della - statisticamente certa - reiterazione di affidamenti di contratti di supplenza annuale. Infine, il comma 3-ter rimette l'attuazione della norma e quindi la definizione delle modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno. È stabilito in ogni caso dalla norma primaria che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi. Il **comma 3-*quater*** prevede l'esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all'assunzione entro 5 giorni dall'individuazione della sede stessa. Tale meccanismo consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, in modo da poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento. Inoltre, si prevede che, accettando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, l'aspirante non possa prendere parte alle procedure di assegnazione delle supplenze o, comunque, non possa essere assegnatario di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. Il **comma 3** della disposizione modifica l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 al fine di risolvere la paralisi applicativa della medesima disposizione in virtù del progressivo decremento delle percentuali destinate alla procedura. Al riguardo, invece di modificare le percentuali previste dal citato articolo 17, c. 2, lettera b), del decreto legislativo 59/17 anche al fine di evitare qualsiasi impatto sulle disponibilità da destinare alle assunzioni ai sensi della Riforma del Reclutamento PNRR - M4C1R2.1 valevoli ai fini del raggiungimento del target delle 70.000 assunzioni nonché ai futuri bandi, la disposizione normativa incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento che determina la ripartizione tra la procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto. Il **comma 4** mira a consentire il raggiungimento del Target europeo della Riforma 2.1 della Missione 4 -C1 del PNRR in materia di reclutamento dei docenti di 70.000 assunzioni con le nuove modalità introdotte dal Piano replicando anche per il 2025-2026 quanto disposto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, per

l'anno 2024-2025. In particolare, il secondo concorso PNRR bandito per 19.032 posti complessivi (Concorso infanzia e primaria con DDG 10 dicembre 2024, n. 3060 e Concorso secondaria di I e di II grado con DDG 10 dicembre 2024, n. 3059) è legato al Target UE - Q3 2025: 20.000 docenti assunti ed ha avuto 239.100 candidature complessive sui 2 concorsi con 264 Commissioni di valutazione e ben 1.103 articolazioni di classi di concorso aggregate in 517 procedure che non si concluderanno interamente entro il 31 agosto 2025, data ultima entro la quale, ai sensi della legislazione vigente (ex art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 2001), devono essere completate le assunzioni a tempo indeterminato. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Pertanto, al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, l'intervento normativo in esame è volto a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025. L'intervento normativo consente l'utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative al 2025/2026, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025 in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025. La disposizione stabilisce, inoltre, che i vincitori dei concorsi le cui graduatorie sono pubblicate dopo il 31 agosto 2025 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo, presso la quale assumono servizio entro cinque giorni dall'assegnazione della sede. Inoltre, al fine di garantire al massimo la continuità didattica si prevede che, nel caso in cui i docenti di cui al secondo periodo risultino beneficiari per l'anno scolastico 2025-2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori in virtù delle graduatorie tardive, gli stessi saranno confermati sul posto ricoperto con contratto a termine. L'ultimo periodo del capoverso 2-ter mantiene ferma la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, confermando che per i vincitori di concorso di cui al primo periodo in possesso dell'abilitazione si applica l'articolo 13, comma 1 e a coloro che non sono in possesso dell'abilitazione, l'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 per cui tali soggetti sottoscriveranno un contratto annuale di supplenza e dovranno acquisire i CFU/CFA necessari al conseguimento dell'abilitazione (30 o 36, secondo le diverse fattispecie) nel corso del 2024-2025.

L'**articolo 3** intende garantire il *target* PNRR relativamente alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “*Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*, attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse PNRR rese disponibili a seguito della revisione del PNRR con

decisione del Consiglio CID dell'8 dicembre 2023 su altri investimenti di propria titolarità. Al riguardo, la norma autorizza l'utilizzo di risorse, rientranti nel limite delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, titolare delle misure del PNRR, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, mediante l'indizione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità relative agli asili nido necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura e mediante lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79 per gli interventi e i comuni che hanno aderito all'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024. Infatti, all'esito della precedente procedura selettiva, residuano ancora allo stato n. 37 interventi.

L'**articolo 4** interviene nell'ambito della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante "*Disciplina della professione di guida turistica*" e, in particolare, nell'ambito dell'articolo 4 che disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Il richiamato articolo 4 della legge n. 190 del 2023 ha autorizzato, per l'espletamento dell'esame di abilitazione, una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025, oneri coperti ai sensi del successivo articolo 14 della medesima legge. Inoltre, l'articolo 28 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88 ("*Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190*") ha stabilito che i "*soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a un versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame, stabilito in euro 10*". Nel corso dell'anno 2024, è stata quindi stipulata la convenzione, tra il Ministero del turismo e FORMEZ, per la realizzazione del Progetto "*Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025*".

La convenzione prevedeva, per l'espletamento del primo esame, un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), tenendo conto di una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025. Sennonché, a seguito della pubblicazione del Bando sul portale del reclutamento inPA in data 28 gennaio 2025, con termine di presentazione delle domande alla data del 27 febbraio 2025, si è riscontrato che il numero effettivo delle candidature è stato pari a 29.228 unità, pari a dieci volte la previsione stimata. Si è pertanto reso necessario richiedere nuovamente a FORMEZ di predisporre un nuovo prospetto dei costi, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione.

FORMEZ, nel predisporre il nuovo piano dei costi, ha tenuto conto di 30.000 candidati per l'effettuazione della prova scritta in sede unica, ipotizzando, poi, un numero pari a 15.000 candidati per la prova orale, sempre in sede unica, prevedendo l'istituzione di 10

sottocommissioni. La numerosità dei candidati, contestualmente alla complessità dell'esame, che prevede tre prove, rende necessaria, infatti, l'istituzione di dieci sottocommissioni che lavorino parallelamente per l'espletamento delle prove.

Il **Capo II** reca disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e si compone degli articoli da 5 a 10.

L'**articolo 5** interviene in materia di parità scolastica. Al riguardo, si precisa che la disposizione, già inserita nel disegno di legge recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" (A.S. 1184), attualmente in corso di esame parlamentare, ha acquisito carattere di necessità e urgenza a seguito del progressivo aggravamento dei dati concernenti le revoche della parità elaborati dal competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, che si riportano di seguito.

DATI REVOCHE PARITÀ SCOLASTICA

| a.s. 2023/24 | | | |
|----------------|------------|---|------------------------------------|
| USR | revoche | di cui annullate da Autorità Giudiziaria | totale al netto degli annullamenti |
| Abruzzo | 2 | 2 | 0 |
| Basilicata | 1 | 0 | 1 |
| Calabria | 12 | 0 | 12 |
| Campania | 20 | 0 | 20 |
| Emilia Romagna | 0 | 0 | 0 |
| Friuli VG | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 17 | 0 | 17 |
| Liguria | 11 | 0 | 11 |
| Lombardia | 4 | 0 | 4 |
| Marche | 20 | 18 | 2 |
| Molise | 0 | 0 | 0 |
| Piemonte | 15 | 1 | 14 |
| Puglia | 10 | 0 | 10 |
| Sardegna | 9 | 0 | 9 |
| Sicilia | 74 | 0 | 74 |
| Toscana | 4 | 0 | 4 |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| Veneto | 16 | 0 | 16 |
| TOTALI | 218 | 21 | 197 |

| a.s. 2024/25 | | | |
|----------------|------------|---|------------------------------------|
| USR | revoche | di cui annullate da Autorità Giudiziaria | totale al netto degli annullamenti |
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| Calabria | 101 | 0 | 101 |
| Campania | 38 | 26 | 12 |
| Emilia Romagna | 0 | 0 | 0 |
| Friuli VG | 2 | 0 | 2 |
| Lazio | 25 | 0 | 25 |
| Liguria | 5 | 0 | 5 |
| Lombardia | 3 | 0 | 3 |
| Marche | 12 | 11 | 1 |
| Molise | 0 | 0 | 0 |
| Piemonte | 10 | 0 | 10 |
| Puglia | 20 | 2 | 18 |
| Sardegna | 5 | 0 | 5 |
| Sicilia | 1 | 0 | 1 |
| Toscana | 0 | 0 | 0 |
| Umbria | 6 | 0 | 6 |
| Veneto | 19 | 0 | 19 |
| TOTALI | 249 | 39 | 210 |

Con riguardo all'intervento normativo, il **comma 1** interviene con novella alla legge n. 62 del 2000 - recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". La disposizione prevede che l'Ufficio scolastico regionale competente possa autorizzare una scuola paritaria ad attivare solo una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola. La disposizione normativa in oggetto è volta a contrastare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della c.d. "piramide rovesciata" (vale a dire molti studenti iscritti nelle ultime classi, e pochi in quelle iniziali, con la conseguente presenza, per i diversi corsi di studi, di una classe per ciascun anno di

corso, dal primo al quarto, e di tante classi quinte). A tale finalità concorre anche la determinazione, al 31 luglio precedente all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, del limite temporale prescritto per la presentazione della richiesta di autorizzazione: tale termine consentirà agli Uffici scolastici regionali di istruire, in tempo utile, le istanze pervenute, e di adottare tempestivamente il successivo provvedimento, di riconoscimento o diniego. Nei casi in cui non sia autorizzata l'estensione della parità a tali classi, non sarà più possibile, come attualmente avviene, consentire alle scuole paritarie di acquisire iscrizioni ancor prima di essere autorizzate, e di avviare l'attività didattica. Ed infatti, attualmente, nei casi in cui il gestore avvia le attività autonomamente - vale a dire in assenza del provvedimento di riconoscimento dell'estensione della parità alla classe collaterale, ovvero in assenza di esplicito diniego - ottiene dal giudice amministrativo un provvedimento cautelare che consente, comunque, la prosecuzione delle attività didattiche, e la partecipazione degli studenti iscritti a tali classi, in qualità di candidati interni, agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, facendo salvo il titolo di studio finale così conseguito. Tali pronunce giurisdizionali recano come motivazione la salvaguardia del diritto allo studio degli studenti, del legittimo affidamento loro ingenerato, e della continuità del servizio scolastico avviato. Il **comma 2** dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, che aveva introdotto l'abrogazione parziale di alcune norme del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico per la scuola), in precedenza oggetto di abrogazione totale per effetto dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinviengono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192. Il **comma 3** interviene sull'articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo unico in materia di istruzione, con la finalità di consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La novella al comma 3 prevede che l'alunno o lo studente possa sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Si precisa, altresì, che, nei casi in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione di esame debba essere presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici, integrando in tal modo con un soggetto terzo la commissione, che attualmente è composta solo da membri interni. Si rimette, infine, a un decreto del Ministro

dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché delle misure necessarie per vigilare sul corretto svolgimento dei medesimi esami. In tal modo, si pone un argine alla prassi diffusa di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici in uno, e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all'ultima classe per il conseguimento del titolo di studio conclusivo. Le disposizioni di cui al **comma 4** intervengono sull'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con riguardo all'utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico. In particolare, la **lettera a)** abroga il comma 27 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale disposizione legislativa prevede l'obbligo del Ministero dell'istruzione di adottare un Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza delle scuole e degli adempimenti relativi ai rapporti tra le scuole e le famiglie, al fine di implementare una gestione documentale informatizzata. Tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per tali motivazioni si rende necessario abrogare la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo un presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro *on line* e il protocollo informatico. Si precisa, infine, che da un punto di vista sistematico lo strumento del Piano risulta comunque superato dall'evoluzione della disciplina in materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative, contenute in plurime disposizioni di legge, aventi natura ormai ben più cogente di quella che potrebbe essere declinata dal Piano medesimo. In contiguità con l'abrogazione prevista alla lettera a), si pone la **lettera b)**, del presente comma, la quale introduce, al medesimo articolo 7, due nuove disposizioni - i commi 31-*bis* e 31-*ter* - volte a chiarire che gli strumenti della pagella elettronica e del registro *on line*, da un lato, e del protocollo informatico, dall'altro, debbano essere adottate anche dalle scuole paritarie. Ed infatti, gli accertamenti ispettivi evidenziano ancora un improprio utilizzo degli strumenti cartacei, soprattutto presso le scuole paritarie. Ciò comporta la conseguente impossibilità di verificare con certezza, ad esempio tramite il registro di classe cartaceo, la corretta gestione delle presenze degli alunni, necessaria per accertare la frequenza pari ad almeno tre quarti dell'orario personalizzato, che costituisce il necessario presupposto per l'ammissione agli scrutini finali; parimenti, il non corretto utilizzo, ad esempio, del protocollo cartaceo non consente di avere certezza in ordine alla veridicità degli atti protocollati, anche sotto il profilo della successione cronologica. Per tali motivazioni, l'obbligatorietà dell'uso dei detti strumenti elettronici per le scuole paritarie, a decorrere dall'anno scolastico successivo (a.s. 2025-2026) alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni consentirà non solo la generalizzata e ulteriore semplificazione di tutti gli adempimenti per le scuole e le famiglie, ma anche di garantire certezza e conferma della veridicità delle informazioni risultanti dagli strumenti in formato elettronico in parola.

L'articolo 6 detta misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, e, precisamente - mediante novella all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) - incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento attualmente disponibile per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni più disagiati. La dotazione in parola, per effetto del detto incremento, risulta pari, complessivamente, a 137 milioni di euro per il 2025, e a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ed infatti, la dotazione iniziale pari a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è stata oggetto di rifinanziamento per un importo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e per effetto della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per il 2022), portando la dotazione complessiva a 133 milioni. Successivamente l'articolo 11 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160 (convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199) ha disposto l'incremento, per il solo anno 2024, delle risorse di ulteriori 4 milioni di euro. Infine, ai sensi dell'articolo 14-ter del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106) l'autorizzazione di spesa è stata incrementata di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per un totale di 136 milioni di euro dall'anno 2025. Da ultimo, mediante l'incremento previsto dall'articolo in oggetto, di un 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nell'anno 2025 la spesa complessiva, come già detto, risulta pari a 137 milioni di euro per il 2025 e a 139 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027. Si ricorda, inoltre, che il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. In proposito, l'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con riguardo alla fornitura gratuita dei libri di testo, dispone che, nell'anno scolastico 1999-2000, i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti richiesti. Il medesimo articolo 27 prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni. Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

La proposta normativa di cui all'**articolo 7** ha lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie consentendo ai comuni in relazione alle scuole dell'infanzia paritarie, anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, di affidare gli incarichi temporanei per le supplenze attingendo dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi a soggetti in possesso di titolo idoneo ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle ipotesi in cui si verifichi l'impossibilità di reperire per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali. La *ratio* della norma è quella di garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio-educativo delle famiglie ed evitare che la possibile carenza di operatori muniti del prescritto titolo di abilitazione possa influire sulla capacità di offerta dei servizi.

L'**articolo 8** interviene in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. Infatti, la Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024, presentata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riporta dati preoccupanti non solo riguardo all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani, ma anche allo sviluppo di nuove forme di dipendenza (da social, da *smartphone*, da giochi on line). È evidente, quindi, la necessità di rafforzare l'attività di prevenzione rispetto a un quadro molto complesso che coinvolge profondamente la Scuola, in quanto luogo per definizione nel quale accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale. Nell'ambito della sua missione istituzionale, la Scuola può svolgere un ruolo fondamentale per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti e lo sviluppo delle dipendenze comportamentali. Negli ultimi anni, il Ministero dell'istruzione e del merito ha promosso numerose iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti, volte a evidenziare i rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alle dipendenze comportamentali. Tuttavia, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e supporto, appare necessario affiancare a queste iniziative una formazione strutturata per i docenti, affinando le loro competenze nell'intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio e nell'adottare strategie adeguate di intervento. A tal proposito, la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024*" (legge di bilancio 2024), ha istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art. 1, comma 186). Pertanto, al fine di potenziare l'azione della scuola nella prevenzione e nel contrasto dello uso di droghe e di dipendenze comportamentali, si propone un intervento volto a finalizzare parte delle risorse di cui al citato Fondo per la formazione e informazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali su tali specifiche tematiche. Con la proposta normativa in esame, infatti, si prevede che le risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti a rischio che possono portare allo sviluppo di dipendenze comportamentali nei giovani in età scolare.

L'**articolo 9** reca misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, la lettera a), **al punto 1)**, è volta a specificare che la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, è svolta su base territoriale. Tale scelta è volta a scongiurare l'elevato rischio di rinunce da parte di quei candidati che, nel caso di un'unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un posto nella regione di proprio interesse. Con la lettera a), **punto 2)**, si prevede, infatti, la possibilità di avvalersi, ai fini dell'attivazione e dello svolgimento del concorso su base territoriale, della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione è motivata dalla necessità di garantire, in tempi brevi, l'efficiente svolgimento di una procedura concorsuale complessa e di rilevante impatto, in quanto volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici in tempo utile per il prossimo anno scolastico in occasione del quale verrà meno l'attuale deroga riconosciuta dall'ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole con conseguente necessità che tali incombenzi ricadano sugli USR, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale (DPCM 185 del 30 ottobre 2024). Il comma 2 reca la norma di copertura relativa ai maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale, rispetto alla originaria impostazione centralizzata. A tali oneri, pari a 1.620.000 euro, derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 568, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tale riduzione del fondo avverrà solo per il 2025 e garantirà in ogni caso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 569, la procedura concorsuale beneficia già di uno stanziamento pari a 200.000 euro, per l'anno 2025, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. L'incremento delle spese stimate deriva dalla complessità della procedura concorsuale, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati, la quale - sulla base dell'ultimo analogo concorso, volto al reclutamento di 304 funzionari - si stima in circa n. 55.000. I maggiori oneri sono, dunque, quantificati per la copertura dei seguenti costi, relativi ai servizi che si prevede saranno affidati a un soggetto esterno accreditato: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una

banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti online da parte dei candidati.

L'**articolo 10**, al fine di promuovere l'internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei, autorizza per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa degli Istituti medesimi, connessa ai processi di internazionalizzazione relativi al Piano Mattei.

L'**articolo 11** reca l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

La norma di cui all'**articolo 1** è essenziale per consentire il raggiungimento del target della riforma 1.1 della Missione 4 "*Istruzione e ricerca*" Componente 1 del PNRR.

Per tale motivo, il comma 1, consolida, con l'introducendo articolo 26-*bis* al decreto-legge n. 144 del 2022, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-*bis*, del predetto decreto-legge e prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-*bis* e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter*.

In particolare, si definisce la cornice ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica. Il curriculum si struttura in un'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi e finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, e in un'area di indirizzo flessibile, finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. All'interno dell'Area di indirizzo flessibile è prevista la possibilità di prevedere una eventuale Area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Il curriculum è distinto in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo quinto anno, ciascuno con una propria funzione in relazione agli apprendimenti.

Si provvede, inoltre, alla determinazione del monte ore complessivo, alla disciplina delle ore in compresenza in relazione alla loro funzione didattico-orientativa e alle regole relative all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità, attraverso la previsione di specifiche iniziative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al percorso di specializzazione di Enotecnico, l'Allegato 2-*ter* specifica che il percorso può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.

Con riguardo ai percorsi della formazione marittima, si precisa che la definizione dei quadri orari deve avvenire a invarianza di organico.

Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del citato decreto-legge n. 144/2022, si dispone il rilascio da parte degli istituti tecnici, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-*quater*.



ALLEGATO A - CALCOLO DI INVARIANZA FINANZIARIA

La metodologia individuata per dimostrare l'invarianza finanziaria si articola nelle seguenti quattro fasi:

- 1) ricostruzione della situazione a legislazione vigente, secondo i quadri orari previsti nel D.P.R. n. 88/2010;
- 2) previsione della situazione "post-riforma", secondo i nuovi quadri orari derivanti dalla riforma in esame;
- 3) confronto tra il fabbisogno di docenti identificati al punto 1, con il fabbisogno di docenti identificati al punto 2 e considerazioni economiche associate;
- 4) computo degli impatti finanziari per anno scolastico ed esercizio finanziario.

1) Ricostruzione della situazione a legislazione vigente

Al fine di stimare gli effetti sull'organico derivanti dall'applicazione della riforma, è necessario determinare il fabbisogno di posti di personale docente a legislazione vigente.

Il fabbisogno di docenti di categoria A e B occorrenti ad assicurare i vigenti ordinamenti scolastici è pari al numero di classi moltiplicato per il numero di ore annuali di insegnamento previste. Il numero risultante deve, infine, essere diviso per 594, cioè l'orario annuale di insegnamento frontale, il quale prevede 18 ore di insegnamento settimanale per 33 settimane annue.

Al fine di determinare il numero di classi è stato preso come riferimento l'a.s. 2023/2024, in cui sono state attivate 39.901 classi (cfr tabella 1).

| Settore | Classi attivate a.s. 2023/2024 | | | | | Totale |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | 3.020 | 2.755 | 2.847 | 2.955 | 3.033 | 14.610 |
| Tecnologico | 5.252 | 5.192 | 5.103 | 4.877 | 4.867 | 25.291 |
| Totale | 8.272 | 7.947 | 7.950 | 7.832 | 7.900 | 39.901 |

Tabella 1: Classi attivate a.s. 2023/2024

Per la definizione delle ore di insegnamento annuali, gli allegati B e C al DPR 88/2010 dispongono l'orario di insegnamento per i docenti di categoria A e di categoria B per i settori e gli indirizzi di istruzione tecnica (cfr. Tabella 2).

Ai fini della relazione, non sono state considerate le ore di insegnamento di religione cattolica o attività alternative poiché di competenza di docenti di categoria atipica rispetto alla suddivisione standard (categorie A e B) e non modificate dalla riforma in oggetto.



| Settore | Categoria docenti | Quadri orari per indirizzo a legislazione vigente | | | | |
|---------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| Economico* | A | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| | B | - | - | - | - | - |
| Totale | | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| Tecnologico | A | 1.056 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| | B | 165 | 99 | 264 | 297 | 330 |
| Totale | | 1.221 | 1.122 | 1.287 | 1.320 | 1.353 |

Tabella 2: Quadri orari a legislazione vigente

*Nel settore Economico, secondo gli attuali ordinamenti, non sono previsti docenti di categoria B (ITP) salvo che per l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con una previsione di 99 ore annuali di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Ai fini della presente relazione tale specificità non viene considerata nella Tabella 2 costituendo quest'ultima la rappresentazione della macrostruttura degli ordinamenti.

Il monte ore totale a ordinamenti vigenti è riportato, per i docenti di categoria A e B, nella Tabella 3*.

| Settore | Categoria docenti | Monte ore totale docenti a legislazione vigente | | | | |
|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| Economico | A | 3.089.460 | 2.818.365 | 2.912.481 | 3.022.965 | 3.102.759 |
| | B | - | - | 67.023 | 68.706 | 68.211 |
| | Totale | 3.089.460 | 2.818.365 | 2.979.504 | 3.091.671 | 3.170.970 |
| Tecnologico | A | 5.546.112 | 5.311.416 | 5.220.369 | 4.989.171 | 4.978.941 |
| | B | 866.580 | 514.008 | 1.347.192 | 1.448.469 | 1.606.110 |
| | Totale | 6.412.692 | 5.825.424 | 6.567.561 | 6.437.640 | 6.585.051 |
| Totale nazionale | A | 8.635.572 | 8.129.781 | 8.132.850 | 8.012.136 | 8.081.700 |
| | B | 866.580 | 514.008 | 1.414.215 | 1.517.175 | 1.674.321 |
| | Totale | 9.502.152 | 8.643.789 | 9.547.065 | 9.529.311 | 9.756.021 |

Tabella 3: Monte ore totale docenti - legislazione vigente

* Nella Tabella 3, essendo una tabella di dettaglio, è considerato nel settore economico il monte ore dei docenti di categoria B derivanti dall'articolazione "Sistemi informativi aziendali" che, nell'a.s. 2023/2024, conta un numero di classi pari a 677 nel terzo anno, 694 nel quarto anno e 689 nel quinto anno.

Il fabbisogno a legislazione vigente è quindi pari a 69.011 docenti di categoria A e 10.079 docenti di categoria B, per un totale di 79.090 docenti¹ (cfr. tabella 4).

¹ Si precisa che sono stati effettuati degli arrotondamenti all'unità, utilizzando il seguente criterio: se il valore è maggiore o uguale a 0,5, è stato arrotondato all'unità superiore; se inferiore a 0,5, all'unità inferiore.



| Settore | Categoria docenti | Docenti per anno di corso a legislazione vigente | | | | | Totale |
|------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | A | 5.201 | 4.745 | 4.903 | 5.089 | 5.224 | 25.162 |
| | B | - | - | 113 | 116 | 115 | 344 |
| | Totale | 5.201 | 4.745 | 5.016 | 5.205 | 5.339 | 25.506 |
| Tecnologico | A | 9.337 | 8.942 | 8.789 | 8.399 | 8.382 | 43.849 |
| | B | 1.459 | 865 | 2.268 | 2.439 | 2.704 | 9.735 |
| | Totale | 10.796 | 9.807 | 11.057 | 10.838 | 11.086 | 53.584 |
| Totale nazionale | A | 14.538 | 13.687 | 13.692 | 13.488 | 13.606 | 69.011 |
| | B | 1.459 | 865 | 2.381 | 2.555 | 2.819 | 10.079 |
| | Totale | 15.997 | 14.552 | 16.073 | 16.043 | 16.425 | 79.090 |

Tabella 4: Fabbisogno docenti per anno a legislazione vigente

2) Previsione della situazione "post-riforma"

Ai fini del calcolo del fabbisogno di docenti in seguito all'entrata in vigore della riforma, viene utilizzata la medesima metodologia per il calcolo del fabbisogno a legislazione vigente tenuto conto della previsione del numero di classi che dovranno costituirsi, al fine di garantire che l'attuazione della riforma avvenga senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo al numero di classi, sono stati adottati i seguenti parametri di riferimento:

- Incidenza dell'indice di denatalità sul numero di iscrizioni degli studenti: il fenomeno registra una riduzione generale del numero di studenti nelle diverse tipologie di istituzioni scolastiche che risulta in media pari a circa l'1,3% nel quinquennio a.s.19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 (cfr. grafico 1). Questo indice suggerisce di adottare un corrispondente decremento degli iscritti al secondo grado di istruzione, e quindi agli istituti tecnici, nei prossimi anni.




Grafico 1: Anagrafe nazionale studenti (ANS) a.s. 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

- Valore effettivo di decremento del numero di iscritti negli istituti tecnici: nel quinquennio che va dall'anno scolastico 2019/2020 al 2023/2024, il numero di



studenti negli istituti tecnici è rimasto relativamente stabile (cfr. Grafico 2). Le iscrizioni agli istituti tecnici quindi, si attestano in lieve controtendenza rispetto al complessivo andamento delle iscrizioni di cui al Grafico 1.

Dal Grafico 2 emerge, in particolare, che il fenomeno della denatalità ha inciso negli ultimi due anni del periodo considerato, 2022/2023 e 2023/2024, determinando una decrescita in controtendenza rispetto alla media del quinquennio. Questa decrescita si è attestata allo 0,65% su base annua;




Grafico 2: Focus avvio anno scolastico a.s. 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

- previsione di un valore incrementale delle iscrizioni negli istituti tecnici post-riforma considerato uno degli obiettivi prioritari dell'intervento regolamentare che si prefigge l'ampliamento della platea degli studenti. Le novità introdotte dalla riforma intendono infatti stabilire un collegamento più diretto con il mondo del lavoro, anche attraverso l'integrazione con gli Istituti Tecnologici Superiori (*ITS Academy*). Queste misure sono progettate per ridurre la dispersione scolastica e aumentare l'occupabilità dei diplomati, rendendo gli istituti tecnici maggiormente attrattivi per studenti e famiglie.

Pertanto, in un'ottica prudenziale, tenuto conto:

- della decrescita della popolazione studentesca dell'1,3% sopra descritto che tendenzialmente subirà un progressivo incremento con conseguente decremento del numero di studenti iscritti negli anni a venire;
- del registrato tasso di decremento dello 0,65% su base annua per gli iscritti agli istituti tecnici nel periodo 2022/2023 e 2023/2024, anch'esso tendenzialmente in progressivo, anche se più marginale, incremento;
- di una previsione in positivo, a mitigare gli effetti del decremento, di un possibile incremento di iscritti quale risultante degli esiti della riforma che si sviluppano su un periodo di cinque anni scolastici (a.s. 26/27, 27/28, 28/29, 29/30, 30/31),



appare congruo attestare il coefficiente di riduzione del numero di iscritti agli istituti tecnici ad un indice pari allo 0,75%.

Sulla base di tale valore, si stima un numero di classi attivabili nell'a.s. 2026/2027 pari a 39.601 (cfr. tabella 5), con una riduzione di 300 classi rispetto all'a.s. 2023/2024. Si assume, inoltre, che la distribuzione degli studenti tra i vari indirizzi dell'istruzione tecnica non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura, poiché si tratta di un fattore non influenzato direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto in oggetto. Nella tabella 5 vengono riportate il numero massimo di classi attivate nell'a.s. 2026/2027 e nei successivi anni di applicazione della riforma (a.s. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031).

In ogni caso, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 2, del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 per l'adozione del regolamento di riforma degli istituti tecnici, la predetta riduzione in valore assoluto dovrà comunque essere garantita al netto delle eventuali ulteriori riduzioni che dovessero essere previste da provvedimenti legislativi o normativi o da fattori esterni non correlati alla diminuzione degli alunni e studenti.

| Settore | Stima classi attivate a.s. 2026/2027 e s.s. | | | | | Totale |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | 2.997 | 2.734 | 2.826 | 2.933 | 3.010 | 14.500 |
| Tecnologico | 5.213 | 5.153 | 5.064 | 4.840 | 4.831 | 25.101 |
| Totale | 8.210 | 7.887 | 7.890 | 7.773 | 7.841 | 39.601 |

Tabella 5: Stima classi attivate a.s. 2026/2027 e successivi

Per quanto concerne i quadri orari per anno di corso, gli stessi sono stati desunti dall'allegato 2-ter. Nella tabella 6, sono riportati i quadri orari per ciascuna annualità, al netto delle ore di insegnamento della religione cattolica o attività alternative.

| Settore | Categoria docenti | Quadri orari per indirizzo post-riforma | | | | |
|---------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| Economico* | A | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 957 |
| | B | - | - | 66 | 66 | 99 |
| Totale | | 1.023 | 1.023 | 1.089 | 1.089 | 1.056 |
| Tecnologico | A | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 957 |
| | B | 165 | 165 | 264 | 297 | 297 |
| Totale | | 1.188 | 1.188 | 1.287 | 1.320 | 1.254 |

Tabella 6: Quadri orari previsti dalla riforma

*L'allegato 2-ter stabilisce che, per i percorsi del settore economico, il monte ore di compresenze nel secondo biennio e nel quinto anno sia pari a 231 ore. Sussiste, tuttavia, una articolazione dell'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e precisamente l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA), che nel pre-riforma già prevedeva un numero di ore di compresenza pari a 297 ore, quindi superiore al monte ore definito nel post-riforma. Lo schema di riforma ha previsto per questi percorsi il mantenimento della quota oraria eccedente pari a 66 ore. Si evidenziano di seguito il numero di classi stimate afferenti all'articolazione SIA per l'a.s. 2026/2027 (sulla base dell'ultima annualità 2023/2024), sul totale delle classi stimate per l'a.s. 2026/2027 di cui alla Tabella 5:

- Classi terze: 672 di 2826



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Classi quarte: 689 di 2.933
- Classi quinte: 684 di 3.010

Il monte ore totale necessario nella situazione "post-riforma", per i docenti di categoria A e B, tenuto conto delle risultanze dei valori delle Tabelle 5 e 6, è riportato nella tabella 7.

| Settore | Categoria docenti | Monte ore totale docenti "post riforma" | | | | |
|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno |
| Economico | A | 3.065.931 | 2.796.882 | 2.890.998 | 3.000.459 | 2.880.570 |
| | B | - | - | 208.692 | 216.315 | 297.990 |
| | Totale | 3.065.931 | 2.796.882 | 3.099.690 | 3.216.774 | 3.178.560 |
| Tecnologico | A | 5.332.899 | 5.271.519 | 5.180.472 | 4.951.320 | 4.623.267 |
| | B | 860.145 | 850.245 | 1.336.896 | 1.437.480 | 1.434.807 |
| | Totale | 6.193.044 | 6.121.764 | 6.517.368 | 6.388.800 | 6.058.074 |
| Totale nazionale | A | 8.398.830 | 8.068.401 | 8.071.470 | 7.951.779 | 7.503.837 |
| | B | 860.145 | 850.245 | 1.545.588 | 1.653.795 | 1.732.797 |
| | Totale | 9.258.975 | 8.918.646 | 9.617.058 | 9.605.574 | 9.236.634 |

Tabella 7: Monte ore totale docenti - post-riforma

Il fabbisogno a seguito dell'entrata in vigore della riforma a livello nazionale è pari a 67.331 docenti di categoria A e 11.183 docenti di categoria B, per un totale di 78.514² docenti (cfr. tabella 8).

| Settore | Categoria docenti | Docenti per anno di corso "post riforma" | | | | | Totale |
|------------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | A | 5.162 | 4.709 | 4.867 | 5.051 | 4.849 | 24.638 |
| | B | - | - | 351 | 364 | 502 | 1.217 |
| | Totale | 5.162 | 4.709 | 5.218 | 5.415 | 5.351 | 25.855 |
| Tecnologico | A | 8.978 | 8.875 | 8.721 | 8.336 | 7.783 | 42.693 |
| | B | 1.448 | 1.431 | 2.251 | 2.420 | 2.416 | 9.966 |
| | Totale | 10.426 | 10.306 | 10.972 | 10.756 | 10.199 | 52.659 |
| Totale nazionale | A | 14.140 | 13.584 | 13.588 | 13.387 | 12.632 | 67.331 |
| | B | 1.448 | 1.431 | 2.602 | 2.784 | 2.918 | 11.183 |
| | Totale | 15.588 | 15.015 | 16.190 | 16.171 | 15.550 | 78.514 |

Tabella 8: Fabbisogno docenti per anno di corso a seguito dell'entrata in vigore della riforma

3) Confronto situazione pre/post-riforma e considerazioni finali

Confrontando il fabbisogno a legislazione vigente e nella situazione "post-riforma" emerge che, complessivamente, il fabbisogno di docenti diminuisce di 576 unità: si stima un decremento dei docenti abilitati alle classi di concorso A (1.680 unità) ed un aumento dei docenti abilitati alle classi di concorso B (1.104 unità - cfr. tabella 9).

² Si precisa che sono stati effettuati degli arrotondamenti all'unità, utilizzando il seguente criterio: se il valore è maggiore o uguale a 0,5, è stato arrotondato all'unità superiore; se inferiore a 0,5, all'unità inferiore.



| Settore | Categoria docenti | Differenza docenti pre/post riforma | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Totale nazionale | A | - 398 | - 103 | - 104 | - 101 | - 974 | - 1.680 |
| | B | - 11 | 566 | 221 | 229 | 99 | 1.104 |
| | Totale | - 410 | 463 | 119 | 127 | - 875 | - 576 |

Tabella 9: Confronto docenti legislazione pre/post-riforma

In particolare, la diminuzione di fabbisogno per le classi di concorso A (docenti A) è giustificata dalla diminuzione di 33 ore (1 a settimana) di insegnamento generale nel primo anno di corso e 66 ore (2 a settimana) di insegnamento generale nell'ultimo anno di corso (per tutti i settori e gli indirizzi). L'aumento di fabbisogno per le classi di concorso B, invece, trova riscontro:

- nell'introduzione di 66 ore di copresenza nel terzo e nel quarto anno di corso e di 99 ore di copresenza nel quinto anno del settore economico (al netto dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing - articolazione Sistemi Informativi" che già prevedeva e mantiene le ore di copresenza);
- nell'aumento di 66 ore di copresenza al primo biennio di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico;
- nella diminuzione di 33 ore di copresenza nell'ultimo anno di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico.

Si rappresenta che il nuovo assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica derivante dalla riforma in esame non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti di categoria A è pari al circa il 2,5% (1.680 unità su 69.011 previste a legislazione vigente) che, analizzata nell'arco del quinquennio, risulta assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio. Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità o all'articolazione delle cattedre possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l'organico dell'autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberanti.

4) Computo degli effetti finanziari per annualità

Ai fini del computo dell'impatto finanziario, è importante notare che i nuovi ordinamenti entreranno in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027 in modo graduale per classi di corso. Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella a regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti e per la diversa incidenza della riforma negli anni. Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, è necessario tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo anno nell'a.s. **2026/2027**, sino a tutti e cinque nell'a.s. **2030/2031**.



Relativamente al parametro stipendiale utilizzato per la determinazione del costo associato a ciascun docente di categoria A e B, viene preso in considerazione lo stipendio lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 0 a 8 anni di anzianità di servizio. Esso è pari, per i docenti di categoria A, a 37.510 euro, e a 34.890 euro per i docenti di categoria B.

4.1 Impatto finanziario per anno scolastico

Tenuto conto del fabbisogno di docenti previsto per le diverse annualità (vedi Tabella 8) e considerata la prima classe stipendiale, si ottiene l'impatto per anno scolastico (cfr. tabella 10).

| Categoria docenti | Impatto finanziario per anno scolastico | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | a.s. 2026 / 2027 | a.s. 2027 / 2028 | a.s. 2028 / 2029 | a.s. 2029 / 2030 | a.s. 2030 / 2031 e s.s. |
| A | - 30.308.080 € | - 30.308.080 € | - 30.308.080 € | - 30.308.080 € | - 63.016.800 € |
| B | - 2.651.640 € | - 17.305.440 € | - 25.644.150 € | - 34.331.760 € | - 38.518.560 € |
| Totale | - 32.959.720 € | - 13.002.640 € | - 4.663.930 € | 4.023.680 € | - 24.498.240 € |

Tabella 10: Impatto finanziario per anno scolastico

Di seguito, si riporta il dettaglio dell'impatto finanziario per anno scolastico.

Anno scolastico 2026/2027

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2026/2027, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate per tale anno. Le uniche classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, per un totale di 8.210 sezioni (cfr. tabella 11).

| Settore | Stima classi attivate a.s. 2026/2027 | | | | | Totale |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | 2.997 | 2.734 | 2.826 | 2.933 | 3.010 | 14.500 |
| Tecnologico | 5.213 | 5.153 | 5.064 | 4.840 | 4.831 | 25.101 |
| Totale | 8.210 | 7.887 | 7.890 | 7.773 | 7.841 | 39.601 |

Tabella 11: Stima classi attivate per l'a.s. 2026/2027

Nell'anno scolastico 2026/2027, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un minor fabbisogno di docenti di categoria B pari a 76 unità si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 32.959.720 (cfr. tabella 12 e 13).



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Settore | Categoria docenti | Differenza docenti a.s. 2026/2027 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 39 | 36 | 36 | 38 | 40 | 189 |
| | B | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Totale | 39 | 36 | 37 | 39 | 41 | 192 |
| Tecnologico | A | 359 | 67 | 68 | 63 | 62 | 619 |
| | B | 11 | 6 | 17 | 19 | 20 | 73 |
| | Totale | 370 | 73 | 85 | 82 | 82 | 692 |
| Totale nazionale | A | 398 | 103 | 104 | 101 | 102 | 808 |
| | B | 11 | 6 | 18 | 20 | 21 | 76 |
| | Totale | 409 | 109 | 122 | 121 | 123 | 884 |

Tabella 12: Differenza docenti a.s. 2026/2027

| Settore | Categoria docenti | Differenza costi docenti a.s. 2026/2027 | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.350.360 € | 1.425.380 € | 1.500.400 € | 7.089.390 € |
| | B | - € | - € | 34.890 € | 34.890 € | 34.890 € | 104.670 € |
| | Totale | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.385.250 € | 1.460.270 € | 1.535.290 € | 7.194.060 € |
| Tecnologico | A | 13.466.090 € | 2.513.170 € | 2.550.680 € | 2.363.130 € | 2.325.620 € | 23.218.690 € |
| | B | 383.790 € | 209.340 € | 593.130 € | 662.910 € | 697.800 € | 2.546.970 € |
| | Totale | 13.849.880 € | 2.722.510 € | 3.143.810 € | 3.026.040 € | 3.023.420 € | 25.765.660 € |
| Totale nazionale | A | 14.928.980 € | 3.863.530 € | 3.901.040 € | 3.788.510 € | 3.826.020 € | 30.308.080 € |
| | B | 383.790 € | 209.340 € | 628.020 € | 697.800 € | 732.690 € | 2.651.640 € |
| | Totale | 15.312.770 € | 4.072.870 € | 4.529.060 € | 4.486.310 € | 4.558.710 € | 32.959.720 € |

Tabella 13: Differenza costi a.s. 2026/2027

Anno scolastico 2027/2028

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2027/2028, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime e seconde, per un totale di 16.097 sezioni (cfr. tabella 14).

| Settore | Stima classi attivate a.s. 2027/2028 | | | | | Totale |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | 2.997 | 2.734 | 2.826 | 2.933 | 3.010 | 14.500 |
| Tecnologico | 5.213 | 5.153 | 5.064 | 4.840 | 4.831 | 25.101 |
| Totale | 8.210 | 7.887 | 7.890 | 7.773 | 7.841 | 39.601 |

Tabella 14: Stima classi attivate per l'a.s. 2027/2028

Nell'anno scolastico 2027/2028, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un maggior fabbisogno di docenti di categoria B pari a 496 unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 13.002.640 (cfr. tabella 15 e 16).



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Settore | Categoria docenti | Differenza docenti a.s. 2027/2028 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 39 | 36 | 36 | 38 | 40 | 189 |
| | B | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Totale | 39 | 36 | 37 | 39 | 41 | 192 |
| Tecnologico | A | 359 | 67 | 68 | 63 | 62 | 619 |
| | B | 11 | 566 | 17 | 19 | 20 | 499 |
| | Totale | 370 | 499 | 85 | 82 | 82 | 120 |
| Totale nazionale | A | 398 | 103 | 104 | 101 | 102 | 808 |
| | B | 11 | 566 | 18 | 20 | 21 | 496 |
| | Totale | 409 | 463 | 122 | 121 | 123 | 312 |

Tabella 15: Differenza docenti a.s. 2027/2028

| Settore | Categoria docenti | Differenza costi docenti a.s. 2027/2028 | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.350.360 € | 1.425.380 € | 1.500.400 € | 7.089.390 € |
| | B | - € | - € | 34.890 € | 34.890 € | 34.890 € | 104.670 € |
| | Totale | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.385.250 € | 1.460.270 € | 1.535.290 € | 7.194.060 € |
| Tecnologico | A | 13.466.090 € | 2.513.170 € | 2.550.680 € | 2.363.130 € | 2.325.620 € | 23.218.690 € |
| | B | 383.790 € | 19.747.740 € | 593.130 € | 662.910 € | 697.800 € | 17.410.110 € |
| | Totale | 13.849.880 € | 17.234.570 € | 3.143.810 € | 3.026.040 € | 3.023.420 € | 5.808.580 € |
| Totale nazionale | A | 14.928.980 € | 3.863.530 € | 3.901.040 € | 3.788.510 € | 3.826.020 € | 30.308.080 € |
| | B | 383.790 € | 19.747.740 € | 628.020 € | 697.800 € | 732.690 € | 17.305.440 € |
| | Totale | 15.312.770 € | 15.884.210 € | 4.529.060 € | 4.486.310 € | 4.558.710 € | 13.002.640 € |

Tabella 16: Differenza costi a.s. 2027/2028

Anno scolastico 2028/2029

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2028/2029, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde e terze, per un totale di 23.987 sezioni (cfr. tabella 17).

| Settore | Stima classi attivate a.s. 2028/2029 | | | | | Totale |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | 2.997 | 2.734 | 2.826 | 2.933 | 3.010 | 14.500 |
| Tecnologico | 5.213 | 5.153 | 5.064 | 4.840 | 4.831 | 25.101 |
| Totale | 8.210 | 7.887 | 7.890 | 7.773 | 7.841 | 39.601 |

Tabella 17: Stima classi attivate per l'a.s. 2028/2029

Nell'anno scolastico 2028/2029, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 735 unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 4.663.930 (cfr. tabella 18 e 19).



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Settore | Categoria docenti | Differenza docenti a.s. 2028/2029 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 39 | 36 | 36 | 38 | 40 | 189 |
| | B | - | - | 238 | 1 | 1 | 236 |
| | Totale | 39 | 36 | 202 | 39 | 41 | 47 |
| Tecnologico | A | 359 | 67 | 68 | 63 | 62 | 619 |
| | B | 11 | 566 | 17 | 19 | 20 | 499 |
| | Totale | 370 | 499 | 85 | 82 | 82 | 120 |
| Totale nazionale | A | 398 | 103 | 104 | 101 | 102 | 808 |
| | B | 11 | 566 | 221 | 20 | 21 | 735 |
| | Totale | 409 | 463 | 117 | 121 | 123 | 73 |

Tabella 18: Differenza docenti a.s. 2028/2029

| Settore | Categoria docenti | Differenza costi docenti a.s. 2028/2029 | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.350.360 € | 1.425.380 € | 1.500.400 € | 7.089.390 € |
| | B | - € | - € | 8.303.820 € | 34.890 € | 34.890 € | 8.234.040 € |
| | Totale | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 6.953.460 € | 1.460.270 € | 1.535.290 € | 1.144.650 € |
| Tecnologico | A | 13.466.090 € | 2.513.170 € | 2.550.680 € | 2.363.130 € | 2.325.620 € | 23.218.690 € |
| | B | 383.790 € | 19.747.740 € | 593.130 € | 662.910 € | 697.800 € | 17.410.110 € |
| | Totale | 13.849.880 € | 17.234.570 € | 3.143.810 € | 3.026.040 € | 3.023.420 € | 5.808.580 € |
| Totale nazionale | A | 14.928.980 € | 3.863.530 € | 3.901.040 € | 3.788.510 € | 3.826.020 € | 30.308.080 € |
| | B | 383.790 € | 19.747.740 € | 7.710.690 € | 697.800 € | 732.690 € | 25.644.150 € |
| | Totale | 15.312.770 € | 15.884.210 € | 3.809.650 € | 4.486.310 € | 4.558.710 € | 4.663.930 € |

Tabella 19: Differenza costi a.s. 2028/2029

Anno scolastico 2029/2030

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2029/2030, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde, terze e quarte, per un totale di 31.760 sezioni (cfr. tabella 20).

| Settore | Stima classi attivate a.s. 2029/2030 | | | | | Totale |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | |
| Economico | 2.997 | 2.734 | 2.826 | 2.933 | 3.010 | 14.500 |
| Tecnologico | 5.213 | 5.153 | 5.064 | 4.840 | 4.831 | 25.101 |
| Totale | 8.210 | 7.887 | 7.890 | 7.773 | 7.841 | 39.601 |

Tabella 20: Stima classi attivate per l'a.s. 2029/2030

Nell'anno scolastico 2029/2030, a fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 984 unità, si prevede un aumento di spesa pari a euro 4.023.680 (cfr. tabella 21 e 22).



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Settore | Categoria docenti | Differenza docenti a.s. 2029/2030 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 39 | 36 | 36 | 38 | 40 | 189 |
| | B | - | - | 238 | 248 | 1 | 485 |
| | Totale | 39 | 36 | 202 | 210 | 41 | 296 |
| Tecnologico | A | 359 | 67 | 68 | 63 | 62 | 619 |
| | B | 11 | 566 | 17 | 19 | 20 | 499 |
| | Totale | 370 | 499 | 85 | 82 | 82 | 120 |
| Totale nazionale | A | 398 | 103 | 104 | 101 | 102 | 808 |
| | B | 11 | 566 | 221 | 229 | 21 | 984 |
| | Totale | 409 | 463 | 117 | 128 | 123 | 176 |

Tabella 21: Differenza docenti a.s. 2029/2030

| Categoria docenti | Differenza costi docenti a.s. 2029/2030 | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| A | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.350.360 € | 1.425.380 € | 1.500.400 € | 7.089.390 € |
| B | - € | - € | 8.303.820 € | 8.652.720 € | 34.890 € | 16.921.650 € |
| Totale | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 6.953.460 € | 7.227.340 € | 1.535.290 € | 9.832.260 € |
| A | 13.466.090 € | 2.513.170 € | 2.550.680 € | 2.363.130 € | 2.325.620 € | 23.218.690 € |
| B | 383.790 € | 19.747.740 € | 593.130 € | 662.910 € | 697.800 € | 17.410.110 € |
| Totale | 13.849.880 € | 17.234.570 € | 3.143.810 € | 3.026.040 € | 3.023.420 € | 5.808.580 € |
| A | 14.928.980 € | 3.863.530 € | 3.901.040 € | 3.788.510 € | 3.826.020 € | 30.308.080 € |
| B | 383.790 € | 19.747.740 € | 7.710.690 € | 7.989.810 € | 732.690 € | 34.331.760 € |
| Totale | 15.312.770 € | 15.884.210 € | 3.809.650 € | 4.201.300 € | 4.558.710 € | 4.023.680 € |

Tabella 22: Differenza costi a.s. 2029/2030

Anno scolastico 2030/2031

Ai fini del calcolo dell'impatto finanziario relativo all'anno scolastico 2030/2031, viene presa in considerazione la stima delle classi attivate dall'a.s. 2026/2027. Le classi interessate dagli effetti della riforma sono tutte le classi, per un totale di 39.601 sezioni (cfr. tabella 23).

| Settore | Stima classi attivate a.s. 2030/2031 | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | 2.997 | 2.734 | 2.826 | 2.933 | 3.010 | 14.500 |
| Tecnologico | 5.213 | 5.153 | 5.064 | 4.840 | 4.831 | 25.101 |
| Totale | 8.210 | 7.887 | 7.890 | 7.773 | 7.841 | 39.601 |

Tabella 23: Stima classi attivate per l'a.s. 2030/2031

Nell'anno scolastico 2030/2031 e successivi, anno in cui la riforma entra a regime, si prevede una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 1.680 e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 1.104 unità. Di conseguenza, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 24.498.240 (cfr. tabella 24 e 25).



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Settore | Categoria docenti | Differenza docenti a.s. 2030/2031 | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 39 | 36 | 36 | 38 | 375 | 524 |
| | B | - | - | 238 | 248 | 387 | 873 |
| | Totale | 39 | 36 | 202 | 210 | 12 | 349 |
| Tecnologico | A | 359 | 67 | 68 | 63 | 599 | 1.156 |
| | B | 11 | 566 | 17 | 19 | 288 | 231 |
| | Totale | 370 | 499 | 85 | 82 | 887 | 925 |
| Totale nazionale | A | 398 | 103 | 104 | 101 | 974 | 1.680 |
| | B | 11 | 566 | 221 | 229 | 99 | 1.104 |
| | Totale | 409 | 463 | 117 | 128 | 875 | 576 |

Tabella 24: Differenza docenti a.s. 2030/2031

| Settore | Categoria docenti | Differenza costi docenti a.s. 2030/2031 | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | Totale |
| Economico | A | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 1.350.360 € | 1.425.380 € | 14.066.250 € | 19.655.240 € |
| | B | - € | - € | 8.303.820 € | 8.652.720 € | 13.502.430 € | 30.458.970 € |
| | Totale | 1.462.890 € | 1.350.360 € | 6.953.460 € | 7.227.340 € | 563.820 € | 10.803.730 € |
| Tecnologico | A | 13.466.090 € | 2.513.170 € | 2.550.680 € | 2.363.130 € | 22.468.490 € | 43.361.560 € |
| | B | 383.790 € | 19.747.740 € | 593.130 € | 662.910 € | 10.048.320 € | 8.059.590 € |
| | Totale | 13.849.880 € | 17.234.570 € | 3.143.810 € | 3.026.040 € | 32.516.810 € | 35.301.970 € |
| Totale nazionale | A | 14.928.980 € | 3.863.530 € | 3.901.040 € | 3.788.510 € | 36.534.740 € | 63.016.800 € |
| | B | 383.790 € | 19.747.740 € | 7.710.690 € | 7.989.810 € | 3.454.110 € | 38.518.560 € |
| | Totale | 15.312.770 € | 15.884.210 € | 3.809.650 € | 4.201.300 € | 33.080.630 € | 24.498.240 € |

Tabella 25: Differenza costi a.s. 2030/2031

4.2 Impatto per esercizio finanziario

Si rappresenta che, il calcolo degli oneri per esercizio finanziario, rappresentato nella tabella 26, viene determinato come segue: l'impatto per singolo anno scolastico (cfr. tabella 10) incide per i primi 4/12 su un esercizio finanziario (da settembre a dicembre) e per gli ulteriori 8/12 sul successivo (da gennaio ad agosto).

Dal modello che si riporta di seguito, parametrato sulle stime sopra rappresentate, elaborate secondo un'ottica prudentiale, si evince che la riforma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre in un'ottica prudentiale, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica i potenziali effetti di risparmio illustrati nella seguente tabella.

| | Impatto finanziario per e.f. | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 e s.s. |
| Impatto finanziario | - 10.986.573,33 € | - 26.307.360,00 € | - 10.223.070,00 € | - 1.768.060,00 € | - 5.483.626,67 € | - 24.498.240,00 € |

Tabella 26: Impatto per esercizio finanziario



L'articolo 2 interviene in materia di attuazione della Riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti - M4C1 del PNRR). L'intervento di cui al comma 1 ha carattere ordinamentale, e non comporta un aggravio di spesa rispetto alla disciplina attualmente prevista. Ed infatti, tale intervento normativo opera sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente limitandosi a prevedere la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili a valle dell'espletamento delle procedure concorsuali mediante utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove dei concorsi PNRR, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori. A tal fine - in analogia con quanto previsto in generale per tutti i concorsi delle pubbliche amministrazioni (v. art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001) - la disposizione prevede l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella del primo concorso PNRR, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali in una misura non superiore al 30% dei posti banditi. Il comma 2 della disposizione normativa introduce i commi 3-ter e 3-quater all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato come di seguito specificato. Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 399 del Testo unico istruzione prevede l'istituzione di un elenco generale istituito in ciascuna regione utilizzabile esclusivamente sui posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari nonché dell'utilizzo della quota degli idonei del 30% prevista dal comma 1. La disposizione opera esclusivamente su posti già banditi ed ha natura ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Il comma 3-quater prevede l'esplicita accettazione della sede assegnata in qualità di aventi titolo all'assunzione ovvero la rinuncia alla stessa entro 5 giorni dall'individuazione della data di assegnazione della sede scolastica e comunque, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. Tale meccanismo consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, in modo da poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento. Inoltre, si prevede che, accettando l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo, l'aspirante non possa prendere parte alle procedure di assegnazione delle supplenze o, comunque, non possa essere assegnatario di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La norma, pertanto, ha natura ordinamentale, prevedendo un meccanismo che consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare quali siano i posti vacanti e disponibili e non comporta oneri a carico dello Stato. Il comma 3 della disposizione modifica l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e incide



esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento che determina la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie da assegnare tra le graduatorie di merito della procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4 ha natura meramente procedurale e, comunque, interviene nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. Infatti, la proposta emendativa in esame è volta a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La proposta consente l'utilizzo, per le sole procedure assunzionali relative al 2025/2026, delle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025 in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025. La proposta, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i posti da assegnare ai vincitori dei concorsi PNRR, nel periodo compreso tra l'inizio delle lezioni e la data di assunzione in ruolo, si prevede che essi saranno temporaneamente ricoperti mediante il ricorso a contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto. La stipula dei predetti contratti da parte delle istituzioni scolastiche non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alla copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie già autorizzate per l'assunzione dei docenti, a decorrere dal 1° settembre 2025. Tali contratti a tempo determinato, attesa la natura eccezionale della previsione legata alla necessità di completare, entro il 31 dicembre, l'iter procedurale volto alla immissione in ruolo dei docenti secondo quanto previsto dall'obiettivo del PNRR, saranno retribuiti attraverso il canale del cedolino unico utilizzato per il pagamento delle supplenze fino al termine delle lezioni. Atteso che i tempi di conclusione delle procedure concorsuali potranno essere diversi tra le Regioni, per tali contratti a tempo determinato viene prevista dalla norma una condizione risolutiva espressa al momento dell'assunzione in servizio dei docenti a seguito delle procedure assunzionali e, comunque, si prevede che gli stessi non potranno avere una durata eccedente la data del 31 dicembre 2025.

L'articolo 3 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse aggiuntive previste per l'indizione del nuovo bando per asili nido sono risorse RRF, già riconosciute al Ministero dell'istruzione e del merito a seguito della revisione del PNRR avvenuta con decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti e rientrano nel limite delle risorse assegnate al medesimo Ministero dell'istruzione e del merito, titolare delle misure del PNRR, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, senza alterare la composizione tra progetti in essere e nuovi progetti. A tal fine, è



previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

L'articolo 4 interviene nell'ambito della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante "*Disciplina della professione di guida turistica*" e, in particolare, nell'ambito dell'articolo 4 che disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

Il richiamato articolo 4 della legge n. 190 del 2023 ha autorizzato, per l'espletamento dell'esame di abilitazione, una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025, oneri coperti ai sensi del successivo articolo 14 della medesima legge.

Inoltre, l'articolo 28 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88 ("*Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190*") ha stabilito che i "*soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a un versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame, stabilito in euro 10*".

Nel corso dell'anno 2024, è stata quindi stipulata la convenzione, tra il Ministero del turismo e FORMEZ, per la realizzazione del Progetto "*Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025*".

La convenzione prevedeva, per l'espletamento del primo esame, un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), tenendo conto di una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025.

Senonché, a seguito della pubblicazione del Bando sul portale del reclutamento inPA in data 28 gennaio 2025, con termine di presentazione delle domande alla data del 27 febbraio 2025, si è riscontrato che il numero effettivo delle candidature è stato pari a 29.228 unità, pari a dieci volte la previsione stimata.

Si è pertanto reso necessario richiedere nuovamente a FORMEZ di predisporre un nuovo prospetto dei costi, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione.

FORMEZ, nel predisporre il nuovo piano dei costi, ha tenuto conto di 30.000 candidati per l'effettuazione della prova scritta in sede unica, ipotizzando, poi, un numero pari a 15.000 candidati per la prova orale, sempre in sede unica, prevedendo l'istituzione di 10 sottocommissioni. La numerosità dei candidati, contestualmente alla complessità dell'esame, che prevede tre prove, rende necessaria, infatti, l'istituzione di dieci sottocommissioni che lavorino parallelamente per l'espletamento delle prove.



Si riporta, di seguito, il prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.

| Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni | |
|--|--------------|
| MACRO VOCI DI SPESA | Totale |
| A) Progettazione dell'intervento | 7.500,00 |
| B) Servizi per la ricezione delle domande | 35.000,00 |
| C) Servizi prova scritta | 1.100.000,00 |
| C1 Affidamento servizio Global Service - prove scritte | 660.000,00 |
| C2 Servizi prove selettive | 80.000,00 |
| C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere | 360.000,00 |
| D) Servizi prova orale | 500.000,00 |
| D1 Affidamento servizio Global Service | 200.000,00 |
| D2 Servizi prove orali | 200.000,00 |
| D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere | 100.000,00 |
| E) Attività e servizi trasversali | 88.000,00 |
| TOTALE COSTI SELEZIONE | 1.730.500,00 |
| TOTALE GENERALE | 1.730.500,00 |
| costo pro-capite | 57,68 |

L'incremento del numero dei candidati, pari a dieci volte la stima iniziale, ha conseguentemente determinato un aumento dei costi generali, pari a circa sei volte la stima iniziale degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, è stato, pertanto, quantificato, per l'espletamento delle procedure del primo esame di abilitazione per il biennio 2024-2025, un costo complessivo pari a euro 1.731.000.

Si è reso, di conseguenza, necessario intervenire sul testo dell'articolo 4, comma 4, prevedendo, per l'anno 2025, un onere a carico della finanza pubblica pari a euro 1.431.000. Infatti, ai fini della quantificazione del suddetto onere, sono stati sottratti i 300.000 euro già stanziati, per l'anno 2024, e coperti dalla disposizione vigente [art. 4, co. 4, e art. 14, co. 1, lett. a)], nonché già impegnati per la fase attuativa dell'esame attualmente in corso.

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per euro 1.261.000 per l'anno 2025, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria per l'anno 2025 pari a euro 170.000.

All'onere così determinato dalla disposizione in commento, pari a 1.261.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma



“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Con riferimento alle procedure d’esame successive alla prima, è stato stimato, in via prudenziale, un numero di candidature pari a 15.000 partecipanti ed è stato richiesto a FORMEZ di predisporre un conseguente piano dei costi.

FORMEZ ha quindi tenuto conto di 15.000 candidati per la realizzazione delle prove d’esame, sempre in sede unica, prevedendo, anche in questo caso, l’istituzione di 10 sottocommissioni. Appare, infatti, estremamente plausibile, a regime, una sostenuta partecipazione anche nell’ipotesi di un abbattimento dal secondo anno del 50% delle candidature.

Si riporta, di seguito, il prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo.

| Esame guide per 15.000 candidati a decorrere dal secondo anno sede unica | |
|--|-----------|
| MACRO VOCI DI SPESA | Totale |
| A) Progettazione dell'intervento | 5.000,00 |
| B) Servizi per la ricezione delle domande | 23.333 |
| C) Servizi prova scritta | 733.333 |
| C1 Affidamento servizio Global Service - prova scritta | 440.000 |
| C2 Servizi prova scritta | 53.333 |
| C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere | 240.000 |
| D) Servizi prova orale | 334.000 |
| D1 Affidamento servizio Global Service | 133.333 |
| D2 Servizi prove orali | 133.333 |
| D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere | 66.667 |
| D) Attività e servizi trasversali | 58.667 |
| TOTALE COSTI SELEZIONE | 1.154.333 |
| TOTALE GENERALE | 1.154.333 |
| costo pro-capite | 76,96 |

Anche in questo caso, l’incremento del numero dei candidati ha conseguentemente determinato un aumento dei costi generali.

È stato, pertanto, quantificato, per l’espletamento delle procedure relative agli esami di abilitazione successivi al primo, e quindi a decorrere dall’anno 2026, un costo complessivo stimato in via prudenziale pari a euro 1.154.333.



Al fine di quantificare l'onere a carico della finanza pubblica, occorre distinguere l'annualità 2026 da quelle a decorrere dall'anno 2027.

Infatti, con riferimento all'anno 2026, occorre sottrarre al costo complessivo individuato da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, pari, come detto, a euro 1.155.000, la quota di 292.280 euro (versata dai 29.228 candidati), derivante dal contributo corrisposto dai candidati all'atto di iscrizione all'esame attualmente in corso, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, l'onere a carico della finanza pubblica relativo all'anno 2026 è pari a euro 862.720 (1.155.000 - 292.280).

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per euro 692.720 per l'anno 2026, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria per l'anno 2026 pari a euro 170.000.

Invece, per le annualità a decorrere dal 2027, occorre sottrarre al costo complessivo individuato da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, pari, come detto, a euro 1.155.000 annui, la quota di 150.000 euro annui (versata dai 15.000 candidati stimati), derivante dal contributo corrisposto dai medesimi candidati all'atto di iscrizione all'esame, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, l'onere a carico della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2027, è pari a euro 1.005.000 annui (1.155.000 - 150.000).

Ai fini della copertura finanziaria, occorrerà, quindi, provvedere per euro 835.000 annui a decorrere dall'anno 2027, in quanto la legge n. 190 del 2023, attualmente in vigore, già prevede una copertura finanziaria a decorrere pari a euro 170.000.

Alla luce di quanto sopra, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Al riguardo, si assicura che le risorse necessarie presenti sull'accantonamento di parte corrente del Ministero del turismo risultano disponibili e accantonate per le finalità della presente proposta normativa.



L'articolo 5 reca misure in materia di parità scolastica. Nello specifico, le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello status di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare

NUMERO DELLE SCUOLE PARITARIE, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: 11.669³

- n. 8.146 scuole dell'infanzia
- n. 1.331 scuole primarie
- n. 607 scuole secondarie di primo grado
- n. 1.585 scuole secondarie di secondo grado

FONDI

I fondi complessivamente destinati nell'anno 2024 alle scuole paritarie sono € 703.730.089 di cui:

- € 500.330.089,00 sul cap. 1477 piano gestionale 1, "Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D'Aosta", a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado;
- € 113.400.000,00 sul cap. 1477 piano gestionale 2, "Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità", destinati agli allievi diversamente abili;
- € 90.000.000,00 sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 9, "Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie", a favore esclusivamente delle scuole dell'infanzia paritarie.

Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 ha l'effetto di ripristinare, mediante l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, l'abrogazione totale di alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994, già disposta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Tale disposizione legislativa ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al comma 3 sono volte a consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La norma, infatti, si limita a demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di svolgimento di questi esami e tale decreto potrà stabilire che il presidente esterno sia nominato dall'USR fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione. All'attuazione della presente disposizione si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si specifica, inoltre, che per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le disposizioni di cui al comma 4 sono volte a rendere effettiva e generalizzata l'adozione di

³ Dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito



strumenti di dematerializzazione delle procedure amministrative delle scuole, e degli adempimenti concernenti i rapporti tra le scuole e le famiglie (lettera a), precisando espressamente che l'utilizzo della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico sia obbligatorio (anche) per le scuole paritarie, che vi provvedono con oneri a proprio carico (lettera b). Pertanto, le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa prevista dal primo periodo del richiamato comma 5, in materia di fornitura di libri di testo, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti. A tal riguardo, la novella prevede che, ai maggiori oneri:

- a) pari a 1 milione di euro per il 2025, 2,8 milioni per il 2026 e 3 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) pari a 200 mila euro per il 2026, si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge del 18 dicembre 1997, n. 440;
- c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

L'**articolo 7**, che proroga per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

L'**articolo 8** dispone che risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per la



definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti a rischio che possono portare allo sviluppo di dipendenze comportamentali nei giovani in età scolare.

L'**articolo 9** reca misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, **il comma 1, al punto 1)**, è volto a specificare che la procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali, è svolta su base territoriale. Tale scelta è volta a scongiurare l'elevato rischio di rinunce da parte di quei candidati che, nel caso di un'unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un posto nella regione di proprio interesse. Al punto 2), si prevede, infatti, la possibilità di avvalersi, ai fini dell'attivazione e dello svolgimento del concorso su base territoriale, della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale previsione è motivata dalla necessità di garantire, in tempi brevi, l'efficiente svolgimento di una procedura concorsuale complessa e di rilevante impatto, in quanto volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici in tempo utile per il prossimo anno scolastico in occasione del quale verrà meno l'attuale deroga riconosciuta dall'ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole con conseguente necessità che tali incombenzi ricadano sugli USR, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale (DPCM 185 del 30 ottobre 2024). Il **comma 2** reca la norma di copertura relativa ai maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale, rispetto alla originaria impostazione centralizzata. A tali oneri, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 568, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Tale riduzione non pregiudica il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 569, la procedura concorsuale beneficia già di uno stanziamento pari a 200.000 euro, per l'anno 2025, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. L'incremento delle spese stimate deriva dalla complessità della procedura concorsuale, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati, la quale - sulla base dell'ultimo analogo concorso, volto al reclutamento di 304 funzionari - si stima in circa n. 55.000. I maggiori oneri sono, dunque, quantificati per la copertura dei seguenti costi, relativi ai servizi che si prevede saranno affidati a un soggetto esterno accreditato: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione



e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti online da parte dei candidati.

Quanto all'impiego di 1.620.000 euro per l'anno 2025 tratti dal fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, si fa presente che la sottrazione di risorse deve ritenersi sostenibile rispetto alle finalità del fondo, il cui livello di finanziamento resta, anche dopo questo utilizzo, comunque superiore rispetto alla recente serie storica, sotto riportata.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|------------|------------|------------|
| competenza | competenza | competenza | competenza |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 303.535.474,00 | 436.783.854,00 | 312.375.170,42 | 391.953.879,00 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

L'articolo 10 si limita ad autorizzare anche per l'anno 2025 la spesa di 1 milione di euro per il potenziamento dell'internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei. A tal riguardo, la novella prevede che agli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

04/04/2025



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado »;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante « Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante « Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni ur-

genti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri » e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante « Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di parità scolastica, con particolare riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento della parità e allo svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo

grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

« Art. 26-bis. – *(Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)* – 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027

ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, è definito con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-*quater*. »;

c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Ai fini del riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, sono abrogate le disposizioni, anche di legge, individuate espressamente nel regolamento medesimo, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti, ai fini del raggiungimento del *target* di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, cui si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale. ».

2. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 3-*ter*. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi

sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.

3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. ».

3. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al secondo periodo le parole: « per difetto » sono sostituite dalle seguenti: « per eccesso se maggiori o uguali a 0,5 ».

4. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

« *2-ter.* In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo

periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017. ».

Articolo 3.

(Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 « Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura, nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarità fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 « Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici », euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 « Piano di estensione del tempo pieno », ed euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 « Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1, Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica)

1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 « Ordinamento delle professioni delle guide turistiche », Missione 1, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le parole: « e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO E
PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

Articolo 5.

(Misure in materia di parità scolastica)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richie-

sta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento. ».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.

3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è abrogato;

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

« 31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Articolo 6.

(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto. ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ».

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)

1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, le risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. All'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « concorso pubblico, » sono inserite le seguenti: « su base territoriale, »;

2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalità di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

b) al secondo periodo, le parole: « n. 123 del 2007 e, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 123 del 2007, » e le parole: « 13 aprile 2017, n. 59 » sono sostituite dalle seguenti: « 13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO A

(articolo 1)

« ALLEGATO 2-bis (articolo 26-bis)

Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione**1. Premessa**

I percorsi di istruzione tecnica (di seguito denominata I.T.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il P.E.Cu.P. di cui al presente allegato integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, che è finalizzato:

- a una crescita educativa, culturale e professionale;
- allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
- all'esercizio della responsabilità personale e sociale.

I percorsi di I.T. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consolidando i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzandoli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente allegato. I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da flessibilità, innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate al Piano nazionale industria 4.0 e adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi in un'ottica di piena sostenibilità ambientale.

I percorsi di istruzione tecnica si pongono in un'ottica di promozione dell'apprendimento permanente indirizzata anche alla popolazione adulta.

2. Identità dell'istruzione tecnica e P.E.Cu.P.

I percorsi di I.T. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che dà accesso all'università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che:

si connota in funzione di una dimensione culturale ampia, scientifica, tecnologica e giuridico-economica, in linea con le tendenze connesse ai processi diffusi su scala internazionale, e ad un concetto di sviluppo economico centrato su strategie di innovazione sostenibile, con l'obiettivo di far conseguire agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali, in un'ottica di apertura al cambiamento, in connessione costante con i contesti aziendali, di mercato e professionali;

si caratterizza per una specifica attenzione alla dimensione internazionale nell'ottica di definire profili di uscita connotati da competenze professionali riconosciute a livello internazionale nonché in linea con la raccomandazione della Commissione europea del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

fa riferimento al più ampio contesto formativo TVET (*Technical, Vocational Education and Training*) quale luogo di formazione finalizzato alla preparazione dei giovani cui sono offerte prospettive di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, anche con carattere di specializzazione. I percorsi degli istituti tecnici sono orientati ad una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli *ITS Academy*, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (*Science Technology Engineering Mathematics*) in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.

L'identità dell'I.T. si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura sia per lo sviluppo della persona che per il progresso economico e sociale, e su una concezione culturale basata sulla coesistenza delle dimensioni teorica e tecnico-operativa. Gli istituti che offrono percorsi di I.T. sono "laboratori di costruzione del futuro", capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell'immaginazione, il gusto della ricerca e del costruire insieme, la capacità di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.

Il diplomato dell'I.T. possiede le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie. Ha acquisito gli strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro e di opportunità formative; è una persona orientata, nella logica del cambiamento, alla formazione continua,

all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo. Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine al rigore, all'onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Consapevole dei propri mezzi, è disponibile alla cooperazione e in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi del contesto lavorativo di riferimento. Riconosce la dimensione orientativa del percorso di istruzione svolto e sa leggere in funzione auto orientativa richieste e prospettive del mercato del lavoro; conosce le opportunità offerte dall'attuale sistema formativo ed è in grado di valutare capacità, interessi e aspirazioni personali al fine di operare una scelta ragionata tra il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro.

Nei percorsi di I.T. l'attenzione alla dimensione lavorativa si traduce nel favorire nella studentessa e nello studente lo sviluppo di competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale, sia in riferimento ad uno scopo definito sia in contesti inediti e caratterizzati da mutamenti, che richiedono di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi, con approccio proattivo, anche finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze di autoimprenditorialità.

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti i percorsi dell'istruzione tecnica successivamente definiti ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

I percorsi di I.T. hanno l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali, da esercitare con riferimento alle diverse specializzazioni.

A conclusione dei percorsi di I.T., le studentesse e gli studenti sono in grado di:

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, giuridici, economici, tecnologici;

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

utilizzare gli strumenti informatici per l'accesso consapevole e maturo alle reti di comunicazione e agli strumenti di condivisione "social" nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;

riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

comprendere e utilizzare i principali concetti relativi al diritto, all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

utilizzare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;

operare in modo consapevole in contesti di lavoro di gruppo fornendo il proprio contributo attivo e personale;

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

2.2 Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico

Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore economico, sono in grado di:

analizzare la realtà elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;

riconoscere la varietà delle organizzazioni giuridiche ed economiche, delle formazioni sociali e delle istituzioni attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;

riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;

interpretare, con l'ausilio degli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;

orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;

utilizzare gli strumenti di *marketing* in differenti casi e contesti;

saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;

conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.

2.3 Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico ambientale

Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore tecnologico ambientale, sono in grado di:

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;

individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione dell'indirizzo di riferimento per rendere più performanti i processi produttivi;

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell'ambiente e del territorio;

riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;

intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

2.4 Strumenti organizzativi e metodologici

L'assetto didattico dei percorsi di I.T. è incentrato sulla metodologia didattica per competenze, basato su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attività laboratoriali e compiti di realtà preferibilmente svolti in ambiente lavorativo, sviluppati anche attraverso unità di apprendimento multidisciplinari e specifici strumenti di osservazione e di valutazione.

In coerenza con il quadro europeo e con l'assetto normativo e ordinamentale, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica, nell'esercizio della propria autonomia, progettano il curricolo di Istituto con riferimento ai risultati di apprendimento definiti dal presente PE.Cu.P. e a quelli caratterizzanti i profili di uscita degli specifici percorsi di studio.

Nella progettazione del curricolo d'istituto le istituzioni scolastiche tengono conto dei seguenti criteri generali:

la centralità dell'apprendimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione didattica;

l'integrazione tra gli insegnamenti e le aree disciplinari attraverso l'adozione di modalità didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e il potenziamento della laboratorialità;

la personalizzazione dei percorsi di apprendimento realizzata anche attraverso la differenziazione delle metodologie didattiche e la gestione flessibile delle compresenze nel contesto dell'autonomia didattica e organizzativa, per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;

la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalità di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;

la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;

l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e spazi di flessibilità per strutturare un'offerta formativa rispondente alle esigenze di un contesto culturale, economico, tecnologico e produttivo in costante evoluzione, con particolare riferimento alla formazione di competenze adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi.

I curricula dei percorsi di istruzione tecnica sono articolati in un'area di istruzione generale nazionale, che ricomprende gli insegnamenti comuni a tutti i percorsi del settore e funzionali a fornire alla studentessa e allo studente gli strumenti culturali di base, e in un'area di indirizzo flessibile, funzionale a sviluppare competenze culturali, scientifiche e tecnico-professionali previste dai profili in uscita, all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curriculum alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle richieste delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.

Qualora i percorsi di I.T. siano erogati nell'ambito dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, il Patto formativo individuale dovrà essere costruito considerando le competenze non formali e informali già in possesso delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi.

I percorsi dell'I.T. sono caratterizzati da un costante e reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro che si traduce in un'alleanza strategica, finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti non solo competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento, ma anche la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacità di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale e all'imprenditorialità.

Sin dal primo biennio, i percorsi di istruzione tecnica prevedono attività orientative secondo le Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022,

n. 328, nonché occasioni di presa di contatto con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalità di co-progettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). I PCTO, così come tutte le attività laboratoriali nella scuola, si svolgono nel puntale rispetto della normativa sulla sicurezza e sono un'occasione fondamentale offerta agli studenti per maturare una sensibilità personale e per acquisire conoscenze e competenze specifiche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito dell'istruzione degli adulti, in considerazione dei bisogni formativi differenziati che ne caratterizzano l'utenza, i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica ricomprendono l'eventuale attivazione dei PCTO sin dal primo periodo didattico, su richiesta delle studentesse e degli studenti.

Gli istituti tecnici agevolano e promuovono la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia attraverso accordi con le realtà produttive del territorio sia attuando forme differenziate del tempo scuola e modalità condivise di valutazione delle competenze d'indirizzo.

Allo scopo di valorizzare il rapporto dell'istituzione scolastica con il proprio territorio gli istituti tecnici possono promuovere o aderire agli accordi denominati "Patti educativi 4.0".

Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. si avvalgono del *Content and Language Integrated Learning* (CLIL), introducono una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curriculum di istituto e possono:

progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, *stage*, tirocini e PCTO all'estero;

favorire e sostenere la mobilità studentesca e le esperienze di studio all'estero;

attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;

potenziare lo studio delle lingue straniere, anche in relazione alla dimensione del linguaggio specifico (microlingua) dell'indirizzo di studio.

Gli istituti tecnici sono dotati di un ufficio tecnico quale risorsa per lo sviluppo qualitativo dell'organizzazione della scuola, supporto per la gestione e realizzazione di progetti didattici, con il compito di individuare, incrementare e garantire il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica.

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia, di strutture quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico. Ai dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, possono essere affidate funzioni per il sostegno alla progettazione del curriculum per competenze, al rafforzamento dei rapporti con il territorio e dell'internazionalizzazione, alla pianificazione degli interventi per la prevenzione della dispersione, alla elaborazione dei criteri generali e delle modalità per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Il comitato tecnico-scientifico, a cui partecipano rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, delle professioni e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, ha funzioni consultive e di proposta in ordine alla programmazione e all'innovazione didattica, all'organizzazione delle aree di indirizzo flessibili, ivi compresa l'area territoriale, all'aggiornamento e formazione dei docenti anche in contesti aziendali e di impresa e, in generale, ad iniziative finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale. ».

ALLEGATO B
(articolo 1)
« ALLEGATO 2-ter (articolo 26-bis)

CURRICOLO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA

1. Organizzazione dei percorsi

Il curriculum dei percorsi di istruzione tecnica è riorganizzato ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.

Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:

a) il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel primo biennio, oltre alle attività orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, è possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi;

c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, anche mediante tirocini, *stage*, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;

2) realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;

3) consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS *Academy*, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.

2. Autonomia e flessibilità

Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;

b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-*bis* e con i profili dei diversi indirizzi e di studi articolazione per l'attivazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 1, lettera *c)* nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.

A. Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico e al settore tecnologico-ambientale

L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, è finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore della Tabella 1.

Tabella 1. Monte ore Area di istruzione generale nazionale

| Quota del curriculumo | Ambiti | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno |
|--|---------------------------|-------------|------------|------------|
| | | Monte ore | Monte ore | Monte ore |
| <i>Area di istruzione generale nazionale</i> | Linguistico | 462 | 462 | 198 |
| | Matematico | 264 | 198 | 99 |
| | Storico-geografico | 165 | 132 | 66 |
| | Giuridico-economico | 132 | | |
| | Scienze motorie | 132 | 132 | 66 |
| | RC o attività alternative | 66 | 66 | 33 |
| <i>Totale Area istruzione generale nazionale</i> | | 1221 | 990 | 462 |

B. Area di indirizzo flessibile

L'Area di indirizzo flessibile è finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area è ricompresa una quota del curriculumo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. L'attivazione dell'Area territoriale è integrata nell'offerta formativa nell'ambito del PTOF ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.

Tabella 2. Monte ore Area di indirizzo flessibile settore economico

| Quota del curriculumo | Ambiti | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno |
|--|---|------------|-------------|------------|
| | | Monte ore | Monte ore | Monte ore |
| Area di indirizzo flessibile | Scienze sperimentali | 264 | | |
| | Elementi di base dell'indirizzo | 495 | | |
| | Elementi caratterizzanti l'indirizzo | | 924 | 297 |
| | Quota del curriculumo a disposizione della scuola | 132 | 198 | 231 |
| <i>di cui in compresenza</i> | | | 132 (*) | 99 (*) |
| Totale Area di indirizzo flessibile | | 891 | 1122 | 528 |

(*) I percorsi del settore economico previgenti con un monte ore di compresenze complessivo nel secondo biennio e nel quinto anno maggiore di 231 ore, mantengono la quota oraria eccedente.

Tabella 3. Monte ore Area di indirizzo flessibile settore tecnologico-ambientale

| Quota del curriculumo | Ambiti | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno |
|--|---|------------|-------------|------------|
| | | Monte ore | Monte ore | Monte ore |
| Area di indirizzo flessibile | Scienze sperimentali | 297 | | |
| | Tecnologie di base | 198 | | |
| | Elementi di base dell'indirizzo | 264 | | |
| | Elementi caratterizzanti l'indirizzo | | 924 | 297 |
| | Quota del curriculumo a disposizione della scuola | 132 | 198 | 231 |
| <i>di cui in compresenza</i> | | 330 | 561 | 297 |
| Totale Area di indirizzo flessibile | | 891 | 1122 | 528 |

Disposizioni speciali

Percorso di specializzazione di Enotecnico: il percorso si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. In sede di definizione dei risultati di apprendimento e del quadro orario sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).

Percorsi della formazione marittima: al fine di garantire gli obblighi di conformità alle Convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di formazione della gente di mare, la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico. ».

ALLEGATO C
(articolo 1)

ALLEGATO 2-quater

(articolo 26-bis)



Ministero dell'istruzione e del merito

Dati identificativi dell'Istituzione scolastica

[Indicare i dati dell'istituzione scolastica statale o paritaria titolata al rilascio della certificazione]

CERTIFICATO di COMPETENZE

rilasciato nei termini definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto 5 gennaio 2021

N° Certificato:

RILASCIATO A

NOME _____ COGNOME _____

Nata/o a _____ (prov. __) il __/__/__,

nell'ambito del seguente percorso di istruzione secondaria di secondo grado per l'ordine: **Istruzione**

Tecnica:

- Indirizzo di studio: _____

Articolazione: _____

PERCORSO DI APPRENDIMENTOPeriodo di svolgimento del percorso¹: _____Ultima annualità superata con successo²: classe _____ anno scolastico _____**RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI³**

| COMPETENZA DI RIFERIMENTO | COMPETENZA RAGGIUNTA | CONTESTO PREVALENTE DI APPRENDIMENTO E LIVELLO QNQ ⁴ | | |
|---------------------------|----------------------|---|--|-------------|
| | | Aula o laboratorio | Stage/Tirocinio nel PCTO, ovvero apprendistato | Livello QNQ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data _____

Firma del Legale Rappresentante*(dirigente scolastico o coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria)*

¹ Indicare il periodo, espresso in mese/anno di avvio e mese/anno di conclusione del percorso di apprendimento o frazione dello stesso, anche per passaggio ad altro sistema formativo.

² Indicare l'ultima annualità di percorso frequentata e superata con successo.

³ Riportare nei riquadri gli enunciati sintetici dei risultati di apprendimento in termini di competenze, ovvero abilità e conoscenze effettivamente e complessivamente acquisite dalla studentessa e dallo studente, tenuto conto del livello intermedio relativo all'annualità di frequenza.

⁴ Indicare il contesto in cui la studentessa/lo studente ha acquisito le competenze di riferimento, nonché il livello del Quadro Nazionale delle Qualifiche (QNQ) corrispondente al livello 2, relativo alla certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'obbligo di istruzione, e al livello 4, attestante i risultati di apprendimento necessari per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in conformità con quanto stabilito dall'Allegato 1, Tabella A, del Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018, secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03).

€ 4,60